

Sent. n. 14

Rep.

N. R.G. 209/2023

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N° 88/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. [redacted] one

Presidente

dott. [redacted]

Giudice rel.

dott. [redacted]

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 209-1/2023 e n. 209/2023 PU.

Visto il ricorso depositato in data 20.9.2023 da [redacted] **Alessandro** per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (nella persona della dott. [redacted]) per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
- rilevato che il ricorrente è in pensione ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;
- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;
- rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall'OCC
- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché il ricorrente può essere ammesso alla procedura richiesta;
- richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: "Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.";
- ritenuto di lasciare nella disponibilità del ricorrente il saldo del conto Banco Posta acceso presso Poste Italiane spa n. 1010481560 ;



-ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc...), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] **Alessandro**, nato a [redacted] codice fiscale [redacted]

nomina Giudice delegato la dott. [redacted]

nomina Liquidatore la dott. [redacted];

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva (vedi in particolare le procedure esecutive indicate nella relazione dell'OCC) o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR)

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

-inserita nel sito internet del Tribunale;



Sent. n. 1

Rep

- trascritta nei competenti registri immobiliari e mobiliari;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 12 ottobre 2023

Il Giudice est.

Dott. Paola Cazzola

Il Presidente

Dott.

INVIATO AVVISO TELEMATICO
OGGI 18/10/2023
AL LIQUIDATORE DR. BURINATO S.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.

Copia del presente atto inviato
per la registrazione.
18/10/2023

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa

